

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1568

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MARTINAT, PONTONE, BUTTI,
FLUTTERO e MENARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2007

Disciplina del riconoscimento della professione
di autista di rappresentanza

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende individuare il profilo professionale del conducente di autovetture adibite al servizio di trasporto degli organi istituzionali, ovvero dell'autista di rappresentanza, considerato il vuoto legislativo in materia.

Ad oggi, infatti, nonostante gli autisti di rappresentanza abbiano un chiaro ruolo nell'organizzazione delle prestazioni a servizio degli organi istituzionali del Paese e quindi una coscienza di categoria che li porta ad avanzare una specifica domanda di regolamentare i loro compiti, attività e formazione, esiste una grave lacuna legislativa.

Appare necessario quindi introdurre nel sistema delle professioni dei dipendenti dello Stato, quella dell'autista di rappresentanza definendone il profilo, regolamentandone le condizioni di accesso e le modalità di formazione, determinandone il ruolo e i reciproci rapporti all'interno dei vari ambiti organizzativi nel cui seno si colloca tale figura.

Per le particolarità che caratterizzano il ruolo, l'autista di rappresentanza viene selezionato non solo per la sua abilità alla guida, ma soprattutto per il comportamento che deve tenere durante il servizio.

Infatti, l'autista di rappresentanza svolge il suo lavoro a contatto diretto con gli organi istituzionali e dirigenti, ne condivide, per ore, la presenza in auto, ascolta conversazioni, spesso delicate, su temi importanti che riguardano sia la struttura per la quale lavora, sia sul piano strettamente politico e, con il suo modo di comportarsi, può dare un contributo all'immagine dell'amministrazione.

La discrezionalità è il fattore professionale dominante che l'autista di rappresentanza deve avere, per quanto riguarda sia l'incolu-

mità, sia la *privacy* della personalità assegnata.

Per questi motivi la scelta dell'autista di rappresentanza viene fatta con particolare attenzione.

I fattori determinanti che individuano l'autista di rappresentanza si possono sintetizzare in: competenza, norme comportamentali e comunicazione.

La richiesta di disciplinare l'esercizio e l'accesso alla professione di autista di rappresentanza risponde ad una parallela e altrettanto diffusa domanda di qualità del servizio che l'organo istituzionale utente richiede ormai nei confronti di tutte le prestazioni professionali, in particolare di quelle che operano nell'ambito dei servizi istituzionali.

Tuttavia a questa esigenza, ormai manifestata da tempo, non corrisponde una risposta adeguata sotto il profilo normativo.

In particolare, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed i CCNL in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche, non prendendo in considerazione numerose professionalità, anche esistenti da tempo – forse dotate di minor visibilità, ma certo non di minore importanza per il funzionamento complessivo delle pubbliche amministrazioni – non consentono di dare adeguata soluzione al problema della sistematica e coerente regolamentazione di tutte le professioni all'interno delle pubbliche amministrazioni, inclusa quella dell'autista di rappresentanza.

Per questa ragione, il presente disegno di legge mira a definire il profilo professionale di autista di rappresentanza specificandone le finalità, le attività che deve svolgere, i contesti operativi nei quali deve operare, gli ambiti relazionali, ovvero la collocazione orga-

nizzativa dell'operatore stesso ed i rapporti con le altre professioni. In altre parole predispone una normativa che indica competenze tecniche, cognitive e relazionali che l'operatore deve possedere.

Questa iniziativa legislativa vuole inoltre disciplinare le modalità di accesso a tale professione, ai fini di uniformare la formazione di tutti coloro che la esercitano, a garanzia di una sostanziale omogeneità della figura.

Ciò permetterà sicuramente di individuare il necessario livello professionale della categoria, ai fini di adeguare la professionalità dell'autista di rappresentanza agli *standard* europei e di permettere la libera circolazione dei lavoratori nell'area comunitaria, prevedendo una formazione che garantisca riconoscimento in tutti i Paesi dell'Unione europea.

A tal fine, l'articolo 1 individua la figura dell'autista di rappresentanza e ne definisce le caratteristiche, i compiti e le funzioni.

L'articolo 2 specifica che l'autista di rappresentanza presta la sua attività in regime di dipendenza delle amministrazioni dello Stato.

L'articolo 3 prevede le attività che l'autista di rappresentanza presta in collaborazione con gli altri operatori facenti parte dello *staff* degli organi istituzionali.

L'articolo 4 stabilisce i requisiti di accesso: diploma di istruzione secondaria di primo grado, possesso della patente di guida B, possesso del certificato di abilitazione professionale «CAP B», iscrizione all'albo degli autisti, conoscenza di almeno una lingua straniera individuata tra inglese, tedesco, spagnolo e francese, essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di esecuzione ed attuazione dell'articolo 12 del codice della strada ed un'età non inferiore a quella prevista dall'articolo 115 del codice della strada.

Inoltre, dispone che chi svolge o ha svolto l'attività di autista meccanico, autista scuolabus, ausiliario autista, autista coordinatore, autista a seguito degli organi istituzionali, con all'attivo almeno un anno di servizio continuativo o 2.000 ore di servizio svolte in tre anni, alla data di entrata in vigore della legge, sia esonerato dal possedere i requisiti sopra citati e venga abilitato da subito all'esercizio della professione.

L'articolo 5 prevede un esame finale davanti un'apposita commissione, che rilascerà un attestato di qualifica riconosciuto su tutto il territorio nazionale che riconoscerà all'operatore di prestare servizio di autista di rappresentanza su tutto il territorio nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Profilo professionale)

1. L'autista di rappresentanza è l'esclusivo operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito a norma dell'articolo 5, svolge attività di:

a) conduzione dei mezzi di rappresentanza delle amministrazioni dello Stato provvisti di dotazioni di cui all'articolo 177 del codice della strada;

b) manutenzione dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di rappresentanza affidatogli;

c) persona di fiducia e collaborazione tra l'organo istituzionale, il suo *staff* e le altre amministrazioni, avendo cura anche delle relazioni tra la Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato, Polizia locale, con particolare riguardo ai servizi dove si è in presenza di tutela o scorta dell'organo istituzionale.

Art. 2.

(Contesti operativi)

1. L'autista di rappresentanza presta la propria attività sul territorio nazionale ed internazionale, in regime di dipendenza delle amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

(Attività e competenze)

1. Le attività dell'autista di rappresentanza sono rivolte alla logistica del trasporto e col-

laborazione nonché al supporto dell'organo istituzionale.

2. L'autista di rappresentanza svolge l'attività di cui al comma 1, in collegamento funzionale ed in collaborazione con gli altri operatori professionalmente preposti ed appartenenti allo *staff* dell'organo istituzionale.

3. Le attività di cui al comma 1 sono indicate negli allegati A e B annessi alla presente legge.

Art. 4.

(Requisiti di accesso)

1. Per l'accesso alla professione di autista di rappresentanza di cui all'articolo 2 è richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado, il possesso della patente di guida di categoria «B», il possesso del certificato di abilitazione professionale «CAP B», l'iscrizione all'albo degli autisti, la conoscenza di almeno una lingua straniera individuata tra inglese, tedesco, spagnolo e francese, il possesso dei requisiti previsti dal regolamento di esecuzione ed attuazione dell'articolo 12 del codice della strada, ed un'età non inferiore a quella prevista dall'articolo 115 del codice della strada.

2. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono l'attività di autista di meccanico, autista di scuolabus, ausiliario autista, autista coordinatore, autista al seguito degli organi istituzionali, con almeno un anno effettivo di servizio continuativo o 2.000 ore di servizio svolte in tre anni, sono esonerati dall'esame finale previsto dall'articolo 5.

Art. 5.

(Esame finale e rilascio dell'attestato)

1. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato interessati al riconoscimento e quindi a ricoprire la professione di autista di rappre-

sentanza sono sottoposti ad una prova scritta, una prova orale di teoria ed una esercitazione pratica, da parte di un'apposita commissione nominata dall'amministrazione di appartenenza, composta da tre membri, di cui uno nominato dal direttore del personale, uno dal Capo di gabinetto ed uno dal sindacato di categoria che rappresenta l'autista di rappresentanza.

2. Al dipendente che supera le prove di cui al comma 1, è rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale.

3. Il conseguimento dell'attestato di autista di rappresentanza costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione presso tutte le amministrazioni dello Stato nelle forme e nelle modalità previste dalla presente legge.

ALLEGATO A
(Articolo 3, comma 3)

ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ PREVISTE
PER L'AUTISTA DI RAPPRESENTANZA

1) Conduzione del mezzo di rappresentanza:

a) guida il mezzo di rappresentanza dell'amministrazione dello Stato (di cui è responsabile), secondo le disposizioni di servizio ricevute e adottando un comportamento di guida sicura in base a:

- I) codice della strada;
- II) condizioni di traffico;
- III) situazione meteorologica;
- IV) condizioni stradali;

b) adatta la guida su indicazione dell'organo istituzionale ed in base alle direttive impartite dallo *staff*;

c) comunica con la segreteria attraverso la strumentazione di bordo;

d) mantiene in condizioni di buon funzionamento i veicoli e le apparecchiature che gli sono affidati, effettuando gli interventi di manutenzione più semplici.

2) Supporto al personale di *staff* dell'organo istituzionale:

a) collabora, sulla base delle proprie responsabilità, alla stesura delle procedure, dei protocolli operativi e dei sistemi di verifica nei servizi d'appartenenza;

b) collabora all'individuazione della necessità di attivare ulteriori mezzi o servizi complementari;

c) in assenza del personale di *staff*, svolge anche funzioni di segreteria.

3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo:

a) controlla il veicolo, i materiali e le apparecchiature in dotazione al servizio di rappresentanza;

b) utilizza strumenti informatici di uso comune per la registrazione dei controlli di cui alla lettera *a)* e di quanto rilevato durante il servizio;

c) collabora alla verifica della qualità del servizio;

d) collabora col personale di *staff* e con gli altri operatori impiegati al servizio di rappresentanza e cerimoniale;

e) collabora con le Forze di polizia;

f) assume di volta in volta decisioni che possano portare alla realizzazione delle esigenze degli organi istituzionali;

g) collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione.

ALLEGATO B

(Articolo 3, comma 3)

ELENCO DELLE PRINCIPALI COMPETENZE
DELL'AUTISTA DI RAPPRESENTANZA

1) Competenze tecniche:

a) conoscenza delle caratteristiche tecniche e d'uso dei veicoli, dei materiali e delle apparecchiature utilizzati nell'espletamento del servizio di rappresentanza;

b) possesso delle tecniche di guida adatte ad ogni condizione di traffico, ambientale e meteorologica;

c) conoscenza delle norme del codice della strada e della prevenzione degli incidenti stradali;

d) conoscenza delle tecniche di posizionamento del veicolo per la massima sicurezza del servizio di rappresentanza;

e) conoscenza dell'utilizzo di strumenti informatici per:

I) registrare i controlli dei mezzi affidati, riportando i dati richiesti per eventuali interventi di manutenzione;

II) registrare gli interventi effettuati sia primari che secondari;

f) possesso di tecniche per il controllo dello *stress* e di altre condizioni psicofisiche connesse alle principali emergenze legate alla tipologia del servizio;

g) capacità di utilizzo delle apparecchiature radio in dotazione, dei sistemi di navigazione satellitare e degli strumenti previsti dall'articolo 12 e dall'articolo 177 del codice della strada;

h) conoscenza degli elementi fondamentali di primo soccorso e delle prime cure da prestare all'infortunato della strada.

2) Competenze cognitive:

a) conoscenza del territorio d'intervento e capacità di localizzare eventi sulla base di indicazioni toponomastiche approssimative;

b) conoscenza delle caratteristiche dei vari tipi di servizi come quelli di scorta e di tutela.

3) Competenze relazionali:

a) conoscenza delle tecniche del lavoro in *équipe* e capacità di partecipare alle dinamiche di gruppo;

b) conoscenza delle norme di comportamento dell'autista di rappresentanza e delle regole di comportamento nei rapporti con le altre professionalità che intervengono nelle relazioni tra organi istituzionali;

- c)* conoscenza delle regole che regolamentano il cerimoniale;
- d)* capacità di condurre la propria attività con dovuta riservatezza ed eticità;
- e)* capacità di trasmettere le proprie conoscenze e le proprie esperienze professionali ai colleghi.

